

ELETTRODOMESTICI, MONITOR E TV: NUOVI OBBLIGHI PER I PRODUTTORI

Per i produttori di elettrodomestici, monitor e Tv dal 1° marzo 2021 entra in vigore l'obbligo di fornire parti di ricambio per 7, 8 e 10 anni e di garantire il libero accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione degli apparecchi.

Nel numero di questo mese di Market Place mi occuperò di un aspetto di rilevante importanza a seguito dell'entrata in vigore di recenti nuovi regolamenti UE di attuazione della Direttiva 2009/125/UE (adottata in Italia con D.Lgs 16.02.2011 n.15): l'obbligo per il Fornitore, a far data dal 1° marzo 2021, di rendere dispo-

nibili le parti di ricambio dei principali elettrodomestici per periodi di tempo di 7, 8 e 10 anni e di garantire ai riparatori, anche estranei alla rete di laboratori autorizzati, il libero accesso alle informazioni ed istruzioni per la riparazione. Ma cominciamo con ordine.

Attuale legislazione in tema di parti di ricambio di AEE

Giova ricordare, anzi tutto, che **manca oggi una norma specifica di legge che imponga al fornitore, in assenza di accordi contrattuali con l'acquirente, di mantenere la disponibilità di parti di ricambio per un certo periodo di tempo.** Nel caso di fornitura di un bene a un consumatore non professionista (tramite vendita, appalto, o altro contratto) si può tuttavia desumere una convenienza ed un'opportunità per il fornitore di beni mobili di mantenere una scorta di parti di ricambio di almeno due anni: ciò sia in base alle norme sulla garanzia legale che a quelle in materia di pratiche commerciali scorrette¹, entrambe contenute nel Codice del Consumo².

Quanto alle **istruzioni d'uso dei prodotti**, queste vanno rese disponibili (così come le avvertenze sulla sicu-

rezza) agli utilizzatori finali, là dove siano necessarie per la corretta utilizzazione e/o la sicurezza dei medesimi ma, con specifico riferimento all'assistenza tecnica, **manca un obbligo di rendere disponibili istruzioni per la riparazione e manualistica di riparazione dei prodotti** a tutti i soggetti professionali che ne facciano richiesta, ossia agli operatori diversi dai centri di assistenza autorizzati. In Europa, la **legislazione francese** (e quella spagnola, di cui si dirà tra poco) prevede che nel caso di fornitura di un bene a un consumatore sussista un obbligo, **seppure non sanzionato**, di comunicare la disponibilità di parti di ricambio. Infatti, il *"Code de la consommation"*, prevede all'art. 111-2 che in caso di cessione di beni mobili il fornitore è tenuto a comunicare all'acquirente il periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio; tuttavia, non è prevista alcuna sanzione nel caso di mancata comunicazione.

In Spagna, la Ley 1/2007 stabilisce che il produttore o, in sua mancanza, l'importatore, garantirà in ogni caso di fronte ai compratori l'esistenza di un adeguato servizio tecnico per i beni di carattere duraturo che fabbrica o importa, così come per la fornitura di pezzi di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni a partire dal momento in cui si cessa la fabbricazione del prodotto. Sempre in Spagna il Decreto Reale n. 58/1988 del 29.01.1988 sulla protezione dei consumatori nella fornitura di apparecchi di uso domestico, stabilisce che la fornitura delle parti di ricambio va garantita per i seguenti periodi di tempo, tutti quanti decorrenti dalla data di cessazione della produzione: (a) per le parti funzionali di prezzo oltre € 60,10: 7 anni; (b) per le parti funzionali di prezzo inferiore ai € 60,10: 5 anni; (c) per le parti "estetiche" (ad esempio il cabinet di un apparecchio TV o il guscio di un telefono cellulare): 2 anni.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

¹ Ai sensi dell'art. 20 del Codice di Consumo, è qualificata come *pratica commerciale ingannevole*, e quindi vietata, ogni *"...pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: (...) b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza postvendita al consumatore e il trattamento dei reclami...(...) e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione"*. Ne consegue che, almeno concettualmente, non informare fin da prima dell'acquisto il consumatore che le parti di ricambio necessarie per la manutenzione e/o la riparazione di un prodotto venduto non saranno disponibili per un certo periodo ragionevole di tempo potrebbe essere considerata una forma di pubblicità ingannevole. Non consta tuttavia giurisprudenza in merito. ² Per chi volesse approfondire, si veda il mio seguente articolo: <https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2017/03/Articolo-su-Market-Place-25-MKT.pdf>

³ Il disegno di legge sull'obsolescenza programmata appare oneroso per tutti i soggetti della filiera che va dal produttore / importatore fino al consumatore finale, che si troverebbe un prezzo al consumo "caricato" del costo di queste ulteriori onerose incombenze, a tutto vantaggio dei venditori on line operanti da altri stati e non gravati da tali ulteriori oneri. Anche sotto il profilo del contrasto all'obsolescenza programmata, ove questa effettivamente sussista, i rimedi ipotizzati appaiono, oltre che fuori proporzione, di assai dubbia efficacia: infatti, l'assistenza tecnica e le parti di ricambio, se al di fuori del periodo di garanzia, non sarebbero fornite gratuitamente e pertanto, se il prodotto fosse davvero progettato per avere una durata limitata nel tempo, la reiterata riparazione si rivelerebbe comunque impossibile o anti economica per il consumatore.

⁴ Vedasi l'Allegato II di ciascuno dei regolamenti citati.

Il disegno di legge sull' "Obsolescenza programmata"

Per completare la descrizione del quadro attuale, ricordo che è iniziato lo scorso anno, nel mese di maggio 2019, l'esame in Senato di un disegno di legge contro l'"obsolescenza programmata" presentato a Camera e Senato nel corso dell'anno 2018 dal Movimento Cinque Stelle (per chi è interessato ad approfondire: <https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2019/06/Art-Maggio-MKP.pdf>). Il Disegno di legge mira ad inserire una serie di importanti emendamenti al Codice del Consumo (Dlgs 206/2005).

La definizione di "obsolescenza programmata" (art.1) è molto vasta: nella stessa rientrano e sono vietate tutte quelle attività e tecniche di costruzione che comunque contribuiscano (a) ad accelerare l'usura di un bene, o (b) a impedirne od ostacolarne la **riparazione**, o (c) a rendere necessaria la **sostituzione di più componenti**, o, (d) l'inserimento in un bene di **sistemi appositi di controllo o conteggio** finalizzati all'obsolescenza o infine, (e) l'utilizzo di **sistemi o componenti informatici** aventi il medesimo effetto. Il disegno di legge stabilisce all'articolo 7 i termini di legge minimi sia per il servizio di assistenza tecnica (5 anni) sia per la fornitura delle parti di ricambio (a seconda dei casi 7,5 o 2 anni); in entrambi i casi, i termini previsti decorrono "dalla data di cessazione della produzione" del bene interessato (art. 7).

Se il disegno di legge in discussione non morirà di "morte naturale"³, la legge che ne risulterà potrà ovviamente derogare solo "in meglio" (nel senso di riconoscere più ampi diritti ai consumatori) e non in peggio, i corrispondenti termini previsti dai Regolamenti UE di attuazione della Direttiva 2009/125/UE, che andiamo ad esaminare.

La normativa Ecodesign ed i Regolamenti UE che entrano in vigore dal 1° marzo 2021

La **Direttiva 2009/125/CE** sui prodot-

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ECODESIGN

- Regolamento delegato (UE) 2019/2019, per quanto gli **apparecchi di refrigerazione** (entra in vigore dall'1.03.2021 salvo art. 6 da 25.12.19);
- Regolamento delegato (UE) 2019/2021 per quanto riguarda i **display elettronici** (entra in vigore dall'1.03.2021 salvo art. 6 da 25.12.19);
- Regolamento delegato (UE) 2019/2024, per quanto riguarda gli **apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta** (entra in vigore dall'1.3.2021);
- Regolamento delegato (UE) 2019/2023, per quanto riguarda le **lavatrici e asciugatrici** biancheria per uso domestico (entra in vigore dall'1.03.2021 salvo art. 6 da 25.12.19);
- Regolamento delegato (UE) 2019/2022, per quanto riguarda le **lavastoviglie** (entra in vigore dall'1.03.2021 salvo art. 11 da 25.12.19);
- Regolamento delegato (UE) 2019/2020, per quanto riguarda le **sorgenti luminose** (entra in vigore dall'1.03.2021 salvo art. 7 da 25.12.19)

TABELLA 1

ti connessi all'energia (definita anche, come già ricordato "Direttiva sui prodotti correlati all'energia o ERP"), impone ai "Fornitori", ossia ai fabbricanti o ai loro mandatari nella UE o, in mancanza, agli importatori, di immettere sul mercato o in servizio (nella UE) solo prodotti conformi alle caratteristiche tecniche previste dallo specifico regolamento UE di esecuzione applicabile e di attestarne la conformità tramite gli stessi strumenti previsti ai fini della marcatura CE, ossia:

(1) Marchio CE da riportarsi su ogni prodotto (ovviamente non occorre un marchio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa CE di settore);

(2) Dichiarazione di conformità del prodotto alla misura di esecuzione applicabile (da esibirsi, a richiesta, alle autorità),

(3) un modulo di documentazione tecnica redatto per iscritto, da esibire su richiesta alle autorità di sorveglianza. Non è previsto il coinvolgimento obbligatorio di un Organismo Notificato. La Direttiva 2009/125/CE, pur abrogando ed estendendo il campo d'azione della precedente direttiva di settore (D. 2005/32/CE sui prodotti che utilizzano l'energia o EUP), la incorpora e la conferma, con la conseguenza che i Regolamenti UE già emessi in esecuzione della D. 2005/32 restano in vigore finché non vengono progressivamente sostituiti da quelli nuovi, emessi in attuazione della direttiva D.2009/125. In tale contesto,

sono stati emanati nel corso dell'anno 2019, tra l'altro, sette Regolamenti delegati relativi alle seguenti tipologie di prodotti: apparecchi di refrigerazione; apparecchi frigoriferi per vendita diretta; display elettronici; lavatrici e lavasciuga; lavastoviglie; sorgenti luminose (vedasi in proposito la **Tabella 1**). I suddetti Regolamenti contengono previsioni specifiche per ogni tipologia di prodotto, valide a decorrere dal 1° marzo 2021, in merito a ⁴:

(1) **Obbligo di mettere e tenere a disposizione dei riparatori professionisti** (ed in taluni casi dei consumatori finali) **determinati pezzi di ricambio** (indicati specificamente in ogni regolamento⁵), per un periodo di tempo che, a seconda del regolamento, **può essere di 7, 8 o 10 anni dalla data di immissione nel mercato UE dell'ultima unità del modello**. Si noti che: - i riparatori professionisti aventi diritto alla fornitura possono essere limitati ai medesimi soggetti registrati a cui è riconosciuto l'accesso Web alle informazioni di prodotto, di cui al successivo punto (2);

- nel caso di talune tipologie di prodotti, è ricompreso nell'elenco delle parti di ricambio il software ed il firmware, incluso il software di reset;

- i Fabbricanti si assicurano che i pezzi di ricambio siano sostituibili utilizzando attrezzi di uso comune e senza danni permanenti all'apparecchio;

(2) **Obbligo di garantire ai riparatori professionisti** (e nei casi previsti ai consumatori) - previa registrazione e

purché i riparatori abbiano certi requisiti previsti - **l'accesso a mezzo sito internet alle informazioni necessarie per la riparazione e manutenzione dei prodotti**; ciò entro due anni dalla data di immissione nel mercato UE di ogni prodotto e fino alla fine del periodo in cui ne devono essere mantenuti disponibili i correlativi ricambi;

(3) **Previsione di un termine massimo di 15 gg lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, entro il quale le parti di ricambio ordinate da riparatori/manutentori** (e, quando previsto, dai consumatori) **devono essere consegnate**;

(4) **Obbligo di fornire determinate informazioni ed istruzioni**⁶, a seconda dei casi nei manuali d'uso o a mezzo di sito WEB (nel caso delle sorgenti luminose anche sul corpo del prodotto);

(5) **Obbligo di rispettare le specifiche di smantellamento degli apparecchi stabilite dalla normativa RAEE** ai fini del recupero e riciclaggio dei prodotti, onde evitare l'inquinamento; sono a tal fine previste anche specifiche informazioni sul disassemblaggio e recupero degli apparecchi a fine vita, da fornirsi da parte dei Fabbricanti agli operatori dei centri di recupero/trattamento.

Richiamo l'attenzione del lettore sulla **Tabella 2**, in cui ho sintetizzato e riportato tutti questi variegati obblighi.

In conclusione: gli oneri in capo ai "Fornitori" sono, a decorre dal 1° marzo 2021, molteplici e gravosi; essi si aggiungono a quelli previsti dalla parallela normativa Ecolabel, di cui al Regolamento 2017/1369/UE (per

chi volesse saperne di più: https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2020/07/8.07.20-Webinar-EFFICIENZA-ENERGETICA.ANDEC_Rev_15.07.20.pdf); è pertanto importante che tutti gli attori della catena dell'elettronica di consumo, industria e trade, nei suoi vari anelli della catena commerciale, così come gli operatori dell'assistenza post vendita, non si facciano trovare impreparati all'appuntamento del primo marzo dell'anno prossimo.

⁵ Ad esempio, quanto ai display elettronici: alimentatore interno, connettori per la connessione di apparecchi esterni (cavo, antenna, USB, DVD e Blue-Ray), condensatori, pile e accumulatori, modulo DVD/Blue-Ray se del caso, e modulo HD/SSD.

⁶ Ad esempio: nel caso di **display elettronici**: aggiornamenti software e firmware; nel caso di **lava stoviglie**: informazioni sui vari programmi di lavaggio, su come reperire le informazioni sul modello contenute nella banca dati di cui al Reg. (UE) 2019/2017 (Ecolabel); sul corretto montaggio, uso corretto di detersivi, rimozione di oggetti estranei ecc. (nel caso di informazioni al consumatore).

REGOLAMENTI ECODSIGN - IN VIGORE DAL 1° MARZO 2021

TABELLA 2

| Regolamento | Disp.tà Parti di ricambio | Accesso libero WEB (previa reg.ne) a informazioni su ricambi, manutenz., riparazione | Termine massimo consegna ricambi | Obblighi informativi specifici | Specifiche smantellamento ai fini di recupero materiali |
|---|---|--|---|---|--|
| Reg. 2019/2019 UE (apparecchi refrig.ne) | Per 7 (10 anni se guarnizioni porte) da imm.ne mercato ultima unità | Entro 2 anni da imm.ne nel mercato e fino alla fine del periodo di disp.tà dei ricambi | Entro 15 gg. lavorativi da ricezione ordine | Previste informazioni e istruzioni obbligatorie a mezzo WEB e nei manuali (compresa durata disp.tà parti di ricambio) | Richiamata in punto D. RAEE (2019/12/UE) su: (a) informazioni ai centri trattamento e, (b) trattamento selettivo certi materiali |
| Reg. 2019/2021 UE (display elettronici) | Per 7 anni da imm.ne mercato ultima unità | Entro 2 anni da imm.ne nel mercato e fino alla fine del periodo di disp.tà dei ricambi | Entro 15 gg. lavorativi da ricezione ordine | Previste informazioni e istruzioni obbligatorie a mezzo WEB; obbligo mettere a disposizione gratuitamente SFTW aggiornato scaricabile | Richiamata in punto D. RAEE (2019/12/UE) su: (a) informazioni ai centri trattamento e, (b) trattamento selettivo certi materiali |
| Reg. 2019/2024 UE (app.cchi frigo per vendita diretta) | Per 8 anni da imm.ne mercato ultima unità | Entro 2 anni da imm.ne nel mercato e fino alla fine del periodo di disp.tà dei ricambi | Entro 15 gg. lavorativi da ricezione ordine | Previste informazioni e istruzioni obbligatorie a mezzo WEB; obbligo mettere a disposizione gratuitamente SFTW aggiornato scaricabile | Richiamata in punto D. RAEE (2019/12/UE) su: (a) informazioni ai centri trattamento e, (b) trattamento selettivo certi materiali; possibile obbligo di sigla "VIP" su etichetta. |
| Reg. 2019/2023 UE (lavatrici e lavasciuga) | Per 10 anni da imm.ne mercato ultima unità (compreso firmware e sftw.,anche per reset) | Entro 2 anni da imm.ne nel mercato e fino alla fine del periodo di disp.tà dei ricambi | Entro 15 gg. lavorativi da ricezione ordine | Previste informazioni e istruzioni obbligatorie nei manuali (compresa durata disp.tà parti di ricambio) e obblighi info.ne per i gas refrigeranti | Richiamata in punto D. RAEE (2019/12/UE) su: (a) informazioni ai centri trattamento e, (b) trattamento selettivo certi materiali |
| Reg. 2019/2022 UE (lavastoviglie) | Per 7 anni da imm.ne mercato ultima unità (compreso firmware e sftw.,anche per reset) | Entro 2 anni da imm.ne nel mercato e fino alla fine del periodo di disp.tà dei ricambi | Entro 15 gg. lavorativi da ricezione ordine | Previste informazioni e istruzioni obbligatorie nei manuali (compresa durata disp.tà parti di ricambio) e obblighi info.ne per i gas refrigeranti | Richiamata in punto D. RAEE (2019/12/UE) su: (a) informazioni ai centri trattamento e, (b) trattamento selettivo certi materiali |
| Reg. 2019/2020 UE (sorgenti luminose) | - | - | - | Previste informazioni da riportare (1) sulla sorgente luminosa; (2) sull'imballaggio; (3) su un sito web (alimentatori) | - |